

(N. 1797)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(TOGNI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(PETRILLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1951

Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e della legge 24 ottobre 1949, n. 810, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e con la legge 24 ottobre 1949, n. 810, vennero, come è noto, emanate disposizioni per la istituzione ed il funzionamento del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.

La pratica applicazione di tali disposizioni ha messo in luce la necessità di apportare ad esse taluni ritocchi, allo scopo soprattutto di rendere più spedito l'espletamento dei compiti del Commissariato e di tener conto di talune particolari situazioni relative a modeste ditte creditrici, che, o per errore o per assoluta ignoranza delle norme di legge, non hanno potuto far valere, nei termini e con le modalità prescritte, i loro crediti verso le Amministrazioni dello Stato per forniture o prestazioni ad esse rese.

Il Commissario ha potuto fin qui assolvere, di persona, tutti i compiti affidatigli, per quanto complessi; ma, per sistemare e chiudere, con ogni possibile sollecitudine, sia nell'interesse dello Stato che delle Ditte creditrici, la complessa e costosa gestione, si reputa opportuno prevedere la facoltà di supplirlo, nelle ovvie ipotesi di sua assenza o impedimento, come pure di coadiuvarlo nel controllare ed emettere una mole di provvedimenti, che trascende indubbiamente ogni più alacre attività individuale.

All'uopo va considerato che il sistema adottato dal decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, si è dimostrato troppo esclusivo, donde la convenienza manifesta di nominare dei Vice Commissari.

Si ritiene, d'altra parte, necessario chiarire esplicitamente la posizione dei funzionari addetti al servizio di Segreteria, e ciò anche in relazione a rilievi e suggerimenti formulati dalla Corte dei conti, stabilendo, da un lato, che, con decreto del Ministro del tesoro, possa essere designato il funzionario chiamato a coadiuvare il dirigente l'Ufficio di segreteria ed a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento e, dall'altro, in conformità alla prassi ormai largamente seguita allo scopo di evitare discontinuità di indirizzo e dispersione di elementi sperimentati, che i componenti dell'ufficio predetto conservino l'incarico, anche se collocati a riposo per anzianità.

Si reputa poi opportuno prevedere:

a) che, per i crediti minori, non eccedenti nella denuncia le lire centomila, si possa prescindere dal parere del Comitato.

Si tratta, sovente, di saldi modesti, che non presentano questioni amministrative o contabili di sorta. Per la liquidazione di essi, può apparire pertanto superfluo l'avviso di un autorevole consesso, al quale, viceversa, si potrebbe far ricorso, allorchè, nonostante la tenuità della somma, la particolarità del caso lo consigliasse.

Ove la liquidazione concordi, al lordo, con la proposta dell'Amministrazione debitrice, il limite di somme indicate potrebbe utilmente elevarsi a lire 200.000 (lire duecentomila);

b) che la liquidazione delle indennità spettanti ai membri del Comitato, ai componenti la segreteria ed agli esperti eventualmente incaricati di indagini e di accertamenti ai termini dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, possa essere fatta dal Commissario ed imputata sui capitoli iscritti in bilancio per tale servizio, pur rimanendo ferma la competenza del Ministro del tesoro per la liquidazione delle indennità di carattere permanente, dovute al Commissario stesso, ai membri del Comitato ed ai componenti la Segreteria;

c) che, per la esecuzione del decreto legislativo predetto 25 marzo 1948, n. 674, della legge 24 ottobre 1949, n. 810, e della futura, contenente le nuove norme proposte, il Ministro del tesoro sia autorizzato ad apportare, nel proprio bilancio, le variazioni occorrenti, istituendo anche nuovi capitoli di spesa, e ciò anche per esercizi successivi a quello iniziale 1947-48. Sarebbero in tal modo superati i dubbi e le eccezioni sollevate dalla Corte dei conti di fronte alla dizione dell'attuale articolo 20 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, chiarendo, in modo indubbio, che l'accennata facoltà del Ministro per il tesoro non si limita al primo stanziamento dei fondi occorrenti e non deve considerarsi esaurita con esso.

Come più sopra accennato, occorrerebbe riaprire, per un breve periodo, il termine fissato per la presentazione delle denunce. Tale termine, scaduto il 12 dicembre 1948, venne prorogato al 31 dicembre 1949, con la citata legge 24 ottobre 1949, n. 810.

Tratterebbesi in sostanza di alcune centinaia di domande — per un importo denunciato e quindi nominale di circa 300 milioni di lire — pervenute tardivamente al Commissariato o indirizzate a organi incompetenti in materia, da parte di piccole aziende, in prevalenza a carattere artigianale.

La copertura di tale modesto onere finanziario, che risparmierebbe al Tesoro un inutile atto di intransigenza, viene assicurata median-

te gli stanziamenti già iscritti nell'apposito capitolo che, in relazione ai criteri di esatta applicazione delle norme di legge e di tutela degli interessi dello Stato da parte del Commissariato, sono venuti a risultare superiori all'attuale fabbisogno.

In relazione alle finalità, ed ai criteri di cui sopra, è stato predisposto l'accluso disegno di legge al quale si confida che non mancherete di dare, onorevoli colleghi, la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A coadiuvare il Commissario, incaricato della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, ai termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e a supplirlo in caso di sua assenza o impedimento, possono essere nominati due vice commissari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Con decreto del Ministro del tesoro, può essere designato il funzionario chiamato a coadiuvare il dirigente l'ufficio di segreteria ed a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

I componenti dell'ufficio di segreteria conservano l'incarico, anche se collocati a riposo per anzianità.

Art. 3.

Quando il credito denunciato non ecceda le lire centomila, il Commissario ha facoltà di liquidarlo, anche senza sentire il parere del Comitato, istituito con l'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.

Ove la liquidazione concordi con la proposta, al lordo, dell'Amministrazione debitrice, il limite di somma indicato nel comma precedente è elevato a lire duecentomila.

Art. 4.

Le indennità spettanti ai membri del Comitato, ai componenti l'ufficio di segreteria ed agli esperti eventualmente incaricati di indagini ed accertamenti, ai termini dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674,

sono liquidate dal Commissario ed imputate sul capitolo 633 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 e corrispondente per gli esercizi successivi.

Resta ferma la competenza del Ministro del tesoro per la liquidazione delle indennità di carattere permanente, indicate nel primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo predetto.

Art. 5.

Per l'esecuzione del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, della legge 24 ottobre 1949, n. 810, e della presente, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare nel proprio bilancio, e ciò anche per gli esercizi successivi al 1947-48, le variazioni occorrenti, istituendo anche nuovi capitoli di spesa.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per la denuncia al Commissariato dei contratti non ancora definiti, si applicano anche per il periodo dal 1° gennaio 1950 al termine del terzo mese successivo alla pubblicazione della presente legge.

Art. 7.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge per un ammontare presumibile di 300 milioni di lire, si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo 635 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.